

vino nell'America del Sud, avevano bisogno di aggiungervi una notevole quantità di alcool per poterlo mettere in grado di traversare l'Oceano senza alterarsi.

Gli esportatori di queste Provincie dovettero perciò comperare lo spirito, sia fuori gabella sia dentro gabella, e sempre, nell'uno e nell'altro caso, il premio che ricevevano dal Governo, non rappresentava, che il rimborso di ciò che avevano speso in alcool per fare, come ho detto, la miscela con o senza sorveglianza, secondochè la praticavano fuori o dentro il recinto daziario.

Questi esportatori, era naturale, non potevano vendere i loro vini ad un prezzo che per essi significasse una perdita, e quindi furono battuti dalla concorrenza di altri esportatori che potevano fare patti migliori a causa della naturale alcoolizzazione dei loro prodotti.

Ad esempio, ad uno fra i più forti esportatori di Napoli si scriveva da Buenos-Ayres: *sospendete l'invio dei vostri vini poichè non comprendiamo come vi ostinate a mantenere il solito prezzo; mentre da Bari riceviamo gli stessi vini ad un terzo di meno di quello che voi ci chiedete.*

La provincia di Napoli quindi, con quella legge perdè anzichè guadagnare, come hanno guadagnato le Puglie in generale.

Io accetto perciò volentieri la seconda forma del disegno di legge concordato fra la onorevole Commissione ed il Ministero. E solamente mi sono permesso di proporre un emendamento all'articolo secondo, comma a), in cui è detto:

“ a) per tutti i vini di forza alcoolica superiore ad 11 gradi centesimali, compresi i Marsala ed esclusi i Vermouth, il 90 per cento della tassa sullo spirito aggiuntovi da 11 fino a 14 gradi. „

Io vorrei che a questo comma invece di dire “ ad 11 gradi centesimali „ si dicesse “ ai 10 gradi centesimali, compresi i marsala ed esclusi i vermouth, il 90 per cento della tassa sullo spirito aggiuntovi dai 10 fino ai 14 gradi. „

Mi duole di non trovarmi d'accordo su questo punto coll'onorevole Ellena, il quale vorrebbe invece che la dizione del comma del disegno di legge fosse dagli undici e mezzo fino ai 14. Forse la diversità delle Provincie e dei terreni ha indotto l'onorevole Ellena a fare questa proposta. Ma io credo che ciascun deputato abbia il dovere di far sì che la Provincia che rappresenta debba essere non avvantaggiata, ma almeno dalla legge trattata alla stessa stregua di tutte le altre del Regno. E siccome io credo che il maggior numero delle Provincie italiane abbiano in media i loro vini fra i nove e 10 gradi incluse le piemontesi, le lombarde

e le napoletane, così credo che nemmeno alle Provincie pugliesi e siciliane una tal misura dispiacerà, poichè se esse hanno i loro vini naturali all'altezza alcoolica di tredici a quattordici gradi otterranno un compenso maggiore, e la maggior quantità di alcool riscontrata nei loro vini rappresenterà a favore di esse quel maggior compenso che non avrebbero se il *drawbach* fosse misurato alla stregua dagli undici sino ai quattordici gradi.

Ma intanto, anche le Provincie le quali hanno il loro vino all'altezza di dieci o undici gradi, approfitterebbero, avrebbero il vantaggio di questa restituzione che il Governo fa, e l'avrebbero per un grado di più, perchè a quel grado che hanno dal terreno essi non avrebbero bisogno di arrivare con l'alcool che debbono introdurre nei loro vini per poterli esportare nell'America del Sud.

Io quindi, dopo aver pregato la Commissione e l'onorevole ministro delle finanze non che quello di agricoltura e commercio di fare buon viso a questo mio emendamento, non avrei altro a dire. E soltanto essendo anch'io firmatario di un emendamento per l'aumento della somma di rimborso che altri deputati hanno proposto, colgo questa occasione per pregare altresì gli onorevoli ministri e la Commissione di voler fare anche buon viso a quell'emendamento che certamente non porterà aggravio allo Stato, ma sarà una più equa restituzione che il Governo farà sempre nell'interesse dell'agricoltura, affinchè l'arte vinicola sia sempre più incoraggiata di quello che disgraziatamente non sia allo stato attuale. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Salandra è iscritto per parlare contro, ma non essendo presente, perde il suo turno.

Onorevole Gianolio, Ella è iscritto nella discussione generale, ma siccome ha un emendamento all'articolo 1° potrebbe riservarsi di parlare durante la discussione di quell'articolo.

Gianolio. Mi riservo di parlare all'articolo 1°.

Presidente. L'onorevole Nocito non è presente, perciò perde il suo turno.

L'onorevole Imbriani non è presente, quindi perde il suo turno.

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

Della Rocca. Mi riservo di presentare un articolo aggiuntivo.

Presidente. Va bene. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Faina.

Faina. Dopo il discorso magistrato dell'onorevole Ellena, il compito mio è difficilissimo, ed avrei rinunciato addirittura a parlare, se non